

IVA

Importazioni di beni con dichiarazione d'intento: conferme e novità

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Lo **status di esportatore abituale** viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei 12 mesi precedenti (*plafond* mobile) hanno effettuato **esportazioni o altre operazioni assimilate**, per un ammontare **superiore al 10% del proprio volume d'affari**. L'ammontare di tali operazioni costituisce il *plafond* disponibile per l'esportatore abituale.

I soggetti in questione possono acquistare senza applicazione dell'Iva beni e servizi **nel limite del *plafond* disponibile**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), **ad eccezione:**

- degli **acquisti di fabbricati**,
- delle **aree fabbricabili** e
- dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli [articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972](#).

L'agevolazione si rende applicabile **anche ai beni ammortizzabili**, ai beni acquisiti in leasing e all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata [circolare 145/E/1998](#)).

L'esportatore abituale ha l'onere di dichiarare l'intento di voler acquistare utilizzando il *plafond*, trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il **modello ministeriale della dichiarazione d'intento**.

Fino al 31 dicembre 2019, inoltre, l'esportatore abituale deve:

- numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in **apposito registro** tenuto a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#);
- **consegnare la dichiarazione di intento** e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva ([articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)).

A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita ([articolo 12 septies D.L. 34/2019](#)), **a decorrere dal 1° gennaio 2020:**

- **decade l'onere di annotare le dichiarazioni in apposito registro;**
- **non è più necessario consegnare al fornitore** (o al prestatore) ovvero in dogana la **dichiarazione di intento**, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica;
- **gli estremi del protocollo di ricezione**, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere **indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale**.

Sul versante delle procedure già in essere e che resteranno attive anche nel 2020, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate mette **a disposizione delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare l'esportatore abituale dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione**. Inoltre, l'operatore può presentare **un'unica dichiarazione d'intento riguardante una pluralità di operazioni doganali** d'importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento ([risoluzione 38/E/2015](#) e [nota Agenzia delle Dogane n. 58510/RU del 20 maggio 2015](#)).

In particolare, secondo la [nota prot. 58510/RU del 20 maggio 2015](#) *“gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento valida per più operazioni doganali...le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale”*.

Per quanto riguarda invece la corretta **compilazione della bolletta doganale di importazione**, è necessaria **l'indicazione del numero di protocollo** attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate. Tale modalità di compilazione è attualmente già in uso ([nota 11 febbraio 2015 prot. n. 17631/RU](#) e [nota 20 maggio 2015 prot. n. 58510/RU](#)), in linea con le semplificazioni introdotte dal Decreto crescita.

Nella **casella 44 – Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati ed autorizzazioni** – viene esposto con il **codice (01DI)** il numero di protocollo composto da 23 caratteri attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, così strutturato: **AAMMGHHMMSSNNNNXXXXXX**. Tale numero, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre ed in particolare - AAMMG: data di ricezione; - HHMMSS: orario di ricezione; - NNNNN: numero casuale (es.: 19093014305212345);
- la seconda (progressivo dei documenti presenti nel file telematico), di 6 cifre XXXXXX, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale **dal 100 al 200% dell'Iva** nei confronti del **cedente** o del **prestatore** che **non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica** della dichiarazione di intento ai fini dell'emissione della fattura non imponibile ([articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#)).

